

**Statuto dell' Unione Nazionale Autonoma del Lavoro in sigla U.N.A.L.
approvato in data 22 Maggio 2008.**

U.N.A.L. per le Guardie Giurate - Polizia di Stato, Locale e Penitenziaria -Pubblica Amministrazione - Bancari, Postali – Metalmeccanici – Sanità - Commercio, Turismo e Servizi - Trasporti – Tessili – Artigianato – Edilizia – Scuola.

L'UNIONE NAZIONALE AUTONOMA DEL LAVORO è un'associazione libera, autonoma, indipendente alla quale possono aderire : le Guardie Particolari Giurate, gli appartenenti alla Polizia di Stato e Penitenziaria, le Polizie Locali, i dipendenti della Pubblica Amministrazione, i dipendenti dei settori : Bancario e Postale, gli addetti del settore Metalmeccanico, della Sanità pubblica e privata e tutti i lavoratori del Commercio del Turismo dei Servizi, dei Trasporti, del settore Tessile e del Artigianato senza discriminazioni ideologiche.

Gli obiettivi di ordine sindacale sono:

- Le migliori condizioni di vita e di lavoro dei lavoratori rappresentati.
- La tutela delle loro condizioni morali, professionali, giuridiche ed economiche.
- La rivalutazione dell'immagine dei lavoratori stessi

Art. 1

(Indipendenza interna ed esterna dell' U. N. A. L.)

L'UNIONE NAZIONALE AUTONOMA DEL LAVORO si ispira ai principi democratici della Costituzione della Repubblica Italiana e della convenzione internazionale dei diritti dell'uomo e si riconosce nei principi ispiratori e nelle linee ideali di quella forza spirituale maturata in seno all'originale risveglio di interessi e di nuove idee che ha storicamente generato quel vasto amalgama di consensi e di azioni susseguitesesi dopo le continue battaglie sindacali a favore delle guardie particolari giurate, svolte dal Segretario Nazionale, nonché fondatore dell'UNIONE NAZIONALE AUTONOMA DEL LAVORO. L'UNIONE NAZIONALE AUTONOMA DEL LAVORO si amministra e decide le sue funzioni e il suo cammino nella più assoluta indipendenza dalla pubblica amministrazione, dalle aziende private, dal governo, dai partiti politici, dalle confessioni religiose.

Art. 2

(Libertà di opinione degli aderenti)

L'UNIONE NAZIONALE AUTONOMA DEL LAVORO , poiché raggruppa i propri aderenti a prescindere dalle loro opinioni politiche o di altro genere, si pone quale garante che al suo interno nessuno possa essere discriminato per la manifestazione delle idee che professa al di fuori della sua attività sindacale.

Art. 3

(Divieto di correnti e schieramenti ideologici interni)

I diritti di libertà di opinione, nonché i principi fondamentali delle scienze sindacali, non potranno in nessun caso giustificare la costituzione di correnti o schieramenti ideologici che agiscano all'interno dell'UNIONE NAZIONALE DEL LAVORO, con l'intento di modificare o, in ogni modo, di influire sulla sua natura, sul suo ordinamento a base democratica.

Il dissenso sulle scelte del Sindacato o l'esercizio del diritto di critica contro gli organi del U.N.A.L. si esprimono esclusivamente all'interno degli organi direttivi medesimi evitando, in ogni caso, di arrecare danno all'immagine e all'attività del Sindacato stesso o di coinvolgere gli aderenti e gli iscritti del Sindacato, al di fuori dei momenti dialettici e di confronto nelle strutture dell' UNIONE NAZIONALE AUTONOMA DEL LAVORO E' sanzionato con la misura della sospensione ex art. 18 dello Statuto senza ulteriori formalità e con provvedimento immediato della Segreteria Nazionale, il comportamento di chi si appropri dei tabulati degli iscritti o li utilizzi per fini illeciti, di propaganda personale, sindacale o politica o di dissenso verso gli organi direttivi del Sindacato.

Art. 4 **(Apertura alle istanze politiche e sociali)**

L'UNIONE NAZIONALE AUTONOMA DEL LAVORO, proprio perché rifiuta qualsiasi caratterizzazione politica o di altro genere, può ed intende promuovere il dialogo ed il confronto con le componenti politiche e sociali, che agiscono nel rispetto delle Leggi vigenti per l'attuazione dei principi della Costituzione Italiana.

Art. 5 **(Tutela dell'esercizio dell'attività sindacale)**

Ogni aderente che sia colpito disciplinarmente o amministrativamente a causa della sua azione sindacale, conserva l'integrità dei suoi diritti all'interno dell'UNIONE NAZIONALE AUTONOMA DEL LAVORO.

Art. 6 **(Costituzione, denominazione e sede)**

L'UNIONE AUTONOMA NAZIONALE DEL LAVORO è costituita dalle persone nominate nell'atto di costituzione, ha sede a Salerno. Ed userà come sigla abbreviata U.N.A.L. che sarà la sigla che anticiperà la denominazione delle categorie rappresentate, categorie qui di seguito indicate: UNAL-BANCARI; UNAL-COMMERCIO, TURISMO e SERVIZI; UNAL-GUARDIE GIURATE; UNAL-METALMECCANICI; UNAL-POLIZIA di STATO; UNAL-POLIZIA PENITENZIARIA; UNAL-POLIZIA LOCALE; UNAL-POSTALI; UNAL-PUBBLICA AMMINISTRAZIONE; UNAL-SANITA'; UNAL-TESSILI; UNAL-TRASPORTI; UNAL-ARTIGIANATO; UNAL-EDILI; UNAL-SCUOLA.

Art. 7 **(Indivisibilità degli interessi sindacali fra tutte le categorie del personale)**

Gli interessi sindacali di tutte le categorie dei lavoratori iscritte all'UNIONE NAZIONALE AUTONOMA DEL LAVORO, sono indivisibili. Essi sono rappresentati unitariamente dagli eletti senza distinzione di ruolo, di qualifica e di funzione.

Art. 8 **(Finalità del Sindacato)**

Il Sindacato ha per scopo:

1. di studiare, coordinare ed operare per la difesa ed il raggiungimento, davanti a tutte le istanze pubbliche e private, degli interessi economici, normativi, giuridici, professionali, previdenziali, assistenziali, morali e materiali degli iscritti;
2. di curare e rinsaldare le linee di solidarietà ed amicizia tra i componenti lo stesso ruolo e tra questi e quelli dei ruoli diversi, sulla base anche di una reale giustizia retributiva;
3. di migliorare le capacità professionali, il patrimonio culturale e morale degli iscritti, migliorando il funzionamento dei servizi dell'Istituzione, a tal fine concepita come un tutto organico all'interno del quale si formi, senza soluzioni di continuità nella carriera, tutto il personale;
4. di rappresentare gli interessi del personale organizzato in tutti gli organismi in cui sia richiesta e prevista una rappresentanza della categoria.

Art. 9 **(Organizzazione periferica)**

L'organizzazione periferica dell' UNIONE NAZIONALE AUTONOMA DEL LAVORO è composta da :

1. la Segreteria Provinciale;
2. Vice Segretario Provinciale ove ne ricorra la necessità ravvisata dalla Segreteria Nazionale;
3. Rappresentante Sindacale Aziendale (R.S.A.);
4. La Segreteria Regionale nelle Regioni ove ne ricorra la necessità.

Art. 10
(Costituzione e funzioni degli organi periferici)

La Segreteria Provinciale costituisce la struttura di base del Sindacato UNIONE NAZIONALE AUTONOMA DEL LAVORO. Sono organi della Sezione Locale: il Segretario Provinciale ed il Vice Segretario Provinciale ove previsto. Il Segretario, nell'ambito di competenza della Segreteria Provinciale, ha il compito di vigilare sull'osservanza delle disposizioni statutarie; di compiere tutte le attività di pubblicazione e di divulgazione dell'attività del Sindacato; di curare il proselitismo ed il tesseramento, di riunire gli iscritti, quando necessario. E' coadiuvato da un Vice Segretario ove previsto che lo affianca nelle attività e lo sostituisce in caso di temporanea assenza o impedimento. Il Segretario ed il Vice Segretario durano in carica tre anni, il Segretario Provinciale, di prima nomina viene designato dal Segretario Nazionale. Per la sola provincia di Salerno, le funzioni della Segreteria Provinciale verranno svolte dalla Segreteria Nazionale, salvo un raggiungimento di iscrizioni tali il cui numero sarà valutato dalla Segreteria Nazionale, da determinare da parte della Segreteria Nazionale, la costituzione della Segreteria Provinciale.

Art. 11
(Organizzazione centrale)

L'organizzazione centrale dell'UNIONE NAZIONALE AUTONOMA DEL LAVORO è composta dai seguenti organismi:

1. Segretario Nazionale
2. Vice Segretario Nazionale
3. Segreteria Nazionale
4. Legale Rappresentante

Il Vice Segretario Nazionale, ed i membri della Segreteria Nazionale di cui ai numeri 2 e 3 sono designati direttamente dal Segretario Nazionale che dura in carica 5 anni, e durano in carica cinque anni.

Il Legale Rappresentante, viene eletto dalla Segreteria Nazionale, resta in carica un quinquennio e comunque con pieni poteri fino alla nomina del successore. Rappresenta L' U.N.A.L. di fronte a terzi. Il Legale Rappresentante ha il potere di accettare elargizioni, lasciti di soggetti privati e giuridici e contributi pubblici. Cura la tenuta dei libri contabili e rende il conto economico e finanziario alla Segreteria Nazionale. Può accedere o estinguere congiuntamente o disgiuntamente al Segretario Nazionale, c/c postali e/o bancari.

Art. 12
(Convocazione dell'Assemblea Nazionale)

L'Assemblea Nazionale è convocata annualmente dalla Segreteria Nazionale, vi partecipa di diritto: i Segretari e Vice Segretari Provinciali e Regionali e definisce gli indirizzi di massima dell'attività sindacale ed organizzativa del Sindacato.

Entro il 31 marzo di ogni anno, esamina per l'approvazione il rendiconto consuntivo dell'anno precedente di tutti gli organi centrali del Sindacato ed il bilancio preventivo.

Delibera la misura della quota associativa annuale.

Art. 13
(Elezione delle cariche vacanti)

Se non diversamente stabilito, quando, per qualsiasi motivo, si verifica una mancanza di un componente di un organo, il sostituto viene eletto o nominato nella prima riunione utile dell'Organo collegiale competente alla sua elezione o alla nomina, e rimarrà in carica fino alla scadenza naturale dell'organo stesso.

Art. 14
(convocazione della Segreteria Nazionale)

La Segreteria Nazionale, nella sua sovranità, fissa l'indirizzo generale e le linee di politica sindacale del Sindacato UNIONE NAZIONALE AUTONOMA DEL LAVORO e degli organismi da esso dipendenti. Si pronuncia, inoltre, sulle relazioni sindacali, organizzative e finanziarie. Le decisioni della Segreteria Nazionale sono prese a

maggioranza semplice dei votanti, esclusi dal computo i voti nulli e gli astenuti; salvo quelle relative alla modifica dello Statuto o allo scioglimento del sindacato, per le quali è necessaria la maggioranza qualificata dei due terzi dei votanti, esclusi dal computo i voti nulli e gli astenuti. In ogni votazione in caso di parità dei voti, il voto del Segretario Nazionale ha validità doppia.

La Segreteria Nazionale si riunisce ordinariamente ogni cinque anni. La convocazione del Congresso Straordinario è deliberata dalla Segreteria Nazionale a maggioranza dei due terzi dei suoi componenti. Le modalità di convocazione, raccolta firme e loro autenticazioni sono regolate dalle norme del Regolamento di Esecuzione al presente Statuto. La data di svolgimento della riunione della Segreteria Nazionale deve essere resa nota almeno un mese prima della convocazione. Per l'elezione della Segreteria Nazionale e dei suoi membri, deve essere specificata l'indicazione della carica ricoperta da ogni candidato. Risultano eletti i membri che hanno ottenuto la maggioranza dei consensi.

Art. 15 **(Segreteria Nazionale e provinciale)**

Il Segretario Nazionale ove non sia presente la Segreteria Provinciale del Sindacato UNIONE NAZIONALE AUTONOMA DEL LAVORO, ed i Segretari Provinciali, hanno facoltà di richiedere direttamente ai competenti Uffici delle Amministrazioni pubbliche e private, i permessi sindacali necessari alle Rappresentanze Sindacali per lo svolgimento dei loro compiti istituzionali.

Art. 16 **(Designazione di rappresentanti sindacali in Enti Pubblici ed aziende private)**

Il Segretario Nazionale, in campo nazionale, e la Segreteria Regionale o Provinciale, nei rispettivi ambiti, sono competenti a designare i rappresentanti del Sindacato UNIONE NAZIONALE AUTONOMA DEL LAVORO, in Enti ove è prevista per legge o per regolamento la rappresentanza sindacale, tenuta presente l'esigenza di assicurare:

1. la massima funzionalità degli organi sindacali;
2. il più alto grado di rappresentatività o competenza;
3. la piena autonomia del sindacato.

I designati relazionano all'organo designante l'attività svolta, ricevono dallo stesso le relative istruzioni, segnalano tempestivamente i problemi che possono interessare il sindacato.

Art. 17 **(Sanzioni organiche)**

Qualora sia accertata la grave e persistente inefficienza di una Segreteria Provinciale o Regionale del Sindacato o la violazione di norme Statutarie, il Segretario Nazionale sentita la Segreteria Nazionale può adottare, secondo la gravità dei casi, le seguenti sanzioni:

- a) richiamo scritto alla segreteria interessata;
- b) lo scioglimento degli organi direttivi della struttura interessata e gestione commissariale della stessa. La gestione commissariale non può durare oltre otto mesi, entro i quali la Segreteria Nazionale provvederà a sostituire i membri destituiti.

Art. 18 **(Sanzioni individuali)**

L'appartenenza di singoli iscritti al Sindacato può cessare automaticamente o per deliberazione degli organi del Sindacato stesso.

Cessa automaticamente:

- per la risoluzione del rapporto di impiego con l'Amministrazione di appartenenza, esclusi i casi in cui la risoluzione abbia avuto origine e causa nei servizi d'istituto, nel qual caso, la Segreteria di riferimento potrà diversamente determinarsi;
- per appartenenza ad altre organizzazioni sindacali, o ad altre associazioni, con provvedimento della Segreteria Nazionale.

Cessa per deliberazione degli organi del sindacato:

- nel caso in cui l'attività del singolo, astrattamente si attagli a ipotesi di reato o si sia dimostrata penalmente illecita o sistematicamente e particolarmente dannosa alle disposizioni del sindacato, all'ordinamento dell'amministrazione di appartenenza, alla sua composizione morale ed alla sua indipendenza politica o ne abbia gravemente violato le norme statutarie.

Secondo la gravità della mancanza, sono previste le seguenti sanzioni:

1. richiamo scritto;
2. sospensione da uno a sei mesi;
3. espulsione.

Per i membri degli organi, regionali, provinciali ed aziendali delle stesse strutture che si siano resi responsabili delle violazioni previste dal presente articolo, il provvedimento di cui ai precedenti punti 1 e 2 è deliberato dalla Segreteria Nazionale su proposta del Segretario Provinciale. Per i membri della Segreteria Nazionale - Provinciale e Regionale, le sanzioni di cui ai punti 1, 2, e 3 sono deliberate dalla Segreteria Nazionale, a maggioranza dei due terzi dei membri, esclusi dal voto e dal computo delle maggioranze i membri in conflitto di interessi con la messa in stato d'accusa. Qualsiasi sia la decisione in merito alle contestazioni mosse al sanzionato esse sono inoppugnabili ed immediatamente esecutive.

Art. 19 **(Incompatibilità)**

Le cariche di membro della Segreteria Nazionale è incompatibile con quella di membro di altre Segreterie del Sindacato UNIONE NAZIONALE AUTONOMA DEL LAVORO. I membri delle Segreterie Provinciali e Regionali non possono rivestire cariche direttive od esecutive dell'organizzazione del Sindacato UNIONE NAZIONALE AUTONOMA DEL LAVORO .

Art. 20 **(Gestione amministrativa)**

I rappresentanti degli Organi periferici sono direttamente responsabili delle obbligazioni che assumono per qualsiasi motivo o causa e non potranno essere mallevati dalla Segreteria Nazionale. La Segreteria Nazionale può disporre controlli o interventi di natura finanziaria senza assunzioni di responsabilità.

Art. 21 **(Entrate Patrimoniali)**

Le entrate del sindacato, sono costituite:

- dai proventi del tesseramento;
- da altri contributi versati da iscritti e non iscritti.

Art. 22 **(Iscrizione e Adesione)**

L'iscrizione all' UNIONE NAZIONALE AUTONOMA DEL LAVORO è libera e può essere richiesta da tutti i lavoratori del settore pubblico e privato. L'iscrizione alla U.N.A.L. avviene tramite la firma sulla delega di adesione e con il rilascio della tessera d'iscrizione, rilasciata dalla Segreteria Nazionale che stabilisce l'ammontare della contribuzione e le modalità di riscossione.

Art. 23 **(Modalità di riscossione)**

La Segreteria Nazionale è titolare della quota associativa dei suoi iscritti e di ogni altro eventuale contributo connesso alla sua attività.

Art. 24

(Contrattazione collettiva e partecipazione di base)

Le strutture direttive ed esecutive del Sindacato diffondono le iniziative dirette a favorire la partecipazione degli iscritti all'attività sindacale.

Art. 25

(Organi di stampa del U.N.A.L.)

Allo scopo di meglio diffondere le notizie per la partecipazione della base alle scelte del Sindacato ed al fine di poter più agevolmente perseguire le finalità del U.N.A.L., potrà essere istituito, con delibera della Segreteria Nazionale, un organo nazionale di informazione. La linea politica e la gestione di tale organo è affidata dalla Segreteria Nazionale. Fatta salva l'eventuale redazione e diffusione dei notiziari sindacali ad esclusivo uso interno, preventivamente autorizzati dalla Segreteria Nazionale, è fatto divieto a tutte le strutture dal U.N.A.L. ed a chiunque dei suoi associati avere, commercializzare e vendere, anche con contratti simulati, organi di stampa e di informazione che possano, anche surrettiziamente, essere riferiti al U.N.A.L.. I responsabili delle strutture, che dovessero disattendere a quanto previsto dal comma precedente, incorreranno nella sanzione dell'espulsione, con provvedimento che sarà formalizzato secondo le previsioni statutarie, solo dopo che sia rimasta priva di efficacia la diffida ad interrompere e cessare la pubblicazione entro giorni quindici. Tale diffida dovrà essere notificata a cura della Segreteria Nazionale a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento.

Per l'apertura dei siti web che riportano la denominazione dell' UNAL in sigla o per esteso, da parte dei Segretari Regionali e Provinciali, occorre un'autorizzazione apposita del Segretario Nazionale, il quale dovrà essere a conoscenza delle chiavi di accesso al sito per poter rimuovere in tempi immediati, argomenti ritenuti a insindacabile giudizio della Segreteria Nazionale, non consoni all'etica dell' UNAL.

Art. 26

(Volontariato)

Tutte le cariche previste dal presente Statuto e dal suo Regolamento sono a titolo gratuito e si basano sull'impegno volontario dei suoi associati.

Art. 27

(Disposizioni sul patrimonio del Sindacato e modifiche dello Statuto)

Ai sensi dell'art.111, comma 4 - quinquies, del D.P.R. 22/12/1986 n. 917 e del Decreto Legislativo 4/12/1997 n. 460: Art. 24
(Gestione amministrativa)

a) è fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale, durante la vita del Sindacato, salvo che la destinazione o la distribuzione non vengano imposti dalla legge;

b) in caso di scioglimento del Sindacato, a qualunque causa esso sia dovuto, è fatto obbligo di devolvere il patrimonio del sindacato stesso, ad altra struttura sindacale con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità, salvo diversa destinazione imposta dalla legge, sentito l'organismo di controllo previsto dall'art.3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

c) Le modifiche al presente Statuto devono essere deliberate dalla Segreteria Nazionale con la maggioranza qualificata dei due terzi dei votanti, esclusi dal computo i voti nulli e gli astenuti.

FINE DEGLI ARTICOLI

Il presente Statuto, si compone di numero 27 articoli

Per tutto quanto non compreso nel presente Statuto, si rinvia alle vigenti norme di diritto comune.